

*R.C. PROFESSIONALE  
AMMANCHI DI CASSA*

*R.C. CAPOFAMIGLIA*

*iscritti F.A.B.I. 2024*

# Polizza RC Professionale

---

## DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono per:

**Istituti di credito e altri:** Istituti di credito e altri: Enti creditizi, Enti finanziari, Imprese che applicano il C.C.N.L. quali (Assicredito, Acri - non più esistenti ma sostituiti da ABI); ABI e Federcasse e loro contratti complementari e/o assimilabili, (Ascotributi, Equitalia Spa – non più esistenti ma sostituiti da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e EQUITALIA GIUSTIZIA SPA e RISCOSSIONE SICILIA SPA e loro contratti complementari e/o assimilabili, Impresa/Società di Assicurazione e di Uffici Postali e loro contratti complementari e/o assimilabili

**Assicurazione:** Il contratto di assicurazione;

**Polizza:** Il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Cose:** Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso;

**Perdite patrimoniali:** Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose;

**Scoperto:** La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

**Franchigia:** Parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

**Danni:** Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

## - Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### a) **Garanzia "Perdite Patrimoniali e non Patrimoniali"**

- La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge di **perdite patrimoniali e non patrimoniali** involontariamente cagionate a Terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli nella loro qualità di dipendenti (anche temporanei o interinali).
- La garanzia comprende sia i danni di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente **nei confronti dei Terzi**, sia le somme che, a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa, l'Assicurato debba corrispondere all'Istituto di Credito che abbia risarcito il danno a Terzi.
- L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizione di "perdite patrimoniali" ferma comunque l'esclusione di cui al successivo art. 7).
- La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e **regolato dal C.C.N.L. e relative Leggi di riferimento** e pertanto è valida esclusivamente per

i rischi non a carico dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza dell'Assicurato, fermo restando l'esclusione dei casi di dolo.

- Le sanzioni per violazione di segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "Non trasferibile" (Art. 2 comma 152 D.L. 262/2006 e Art. 5 del D.M. 28 aprile 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel caso di azione di rivalsa da parte dell'Istituto di credito nei confronti dell'assicurato fino ad un massimale di € 15.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
- Copertura del Servizio Bancomat, Bancomat evoluti, casse assistite, cassa virtuale in remoto, ecc.

#### b) **Garanzia danni**

- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata compreso il rischio dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti ; in caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte dell'Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente garanzia opererà in secondo rischio.

#### - **Art. 2 DESTINATARI DELLA COPERTURA**

La garanzia è operante per tutti i dipendenti (anche se temporanei e/o interinali) di ogni ordine e grado operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Istituti di Credito e/o altri Enti di appartenenza.

#### - **Art. 3 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"**

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli, qualsiasi altro parente od affine anche se conviventi, nonché altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello "stato di famiglia".

#### - **Art. 4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 120 mesi (10 anni) prima dell'adesione del dipendente Assicurato.

L'assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 24 mesi dalla cessazione della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

E' inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, e che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi.

#### - **Art. 5 MASSIMALI, PREMIO LORDO ANNUO E FRANCHIGIE**

\* "SINGOLE OPZIONI"

Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto.

I premi sono come da tabella di adesione (**VEDI TABELLA**).

E' inteso che in caso di modifica del C.C.N.L., durante il periodo di assicurazione, che comporti la cessazione del cosiddetto "rischio", lo specifico premio pagato non verrà rimborsato e le successive rate di premio non saranno dovute all'Impresa.

- **Art. 6 INIZIO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA NEI CONFRONTI DEI SINGOLI ASSICURATI**

Per tutti gli Assicurati, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio (avvenuto con bonifico bancario avente valuta compensata), effettuato direttamente e/o tramite le strutture nazionali o periferiche dei propri sindacati di appartenenza, sul conto corrente di AON SPA, semplice depositaria dei premi.

- **Art. 7 ESCLUSIONI**

La garanzia non vale per i danni:

a) derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 1 - lettera a), 3° comma nonché art. 1 lettera b) delle successive

Condizioni Particolari;

b) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;

c) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 1, lettera a), 3° comma delle successive Condizioni Particolari;

d) derivanti alla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi;

e) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (maneggio di denaro);

f) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose, disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale;

g) derivanti da attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione, sindaci o membri di organismi di vigilanza di Enti o Società;

h) conseguenti all'attività di estimatori di pegni;

i) conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;

l) conseguenti ad azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;

m) conseguenti all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale;

n) conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers;

o) conseguenti a perdite patrimoniali derivanti da comportamento colposo e/o da situazioni note al dipendente assicurato al momento dell'adesione alla presente copertura;

p) conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, inflitte direttamente al dipendente, dalle autorità governative (antimafia e legislazione assimilabile)

- **Art. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono comunque a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato nel limite di un quarto del massimale e riferibile ai casi previsti nell'art. 1 (Oggetto dell'assicurazione).

- **Art. 9 FRANCHIGIE E SCOPERTI**

La garanzia del presente allegato è prestata con una franchigia fissa di **€ 125,00** per ogni sinistro e per ogni evento sinistrabile di un eventuale sinistro in serie.

- **Art. 10 DENUNCIA SINISTRI - LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Alla Società deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 20 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza entro il limite del massimale stabilito, dedotte le franchigie e gli scoperti convenuti, sulla scorta della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di Credito di appartenenza attestante l'intervenuto pagamento del danno.

- **Art. 11 VINCOLO DI SOLIDARIETA'**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con le altre persone.

- **Art.12 ALTRE ASSICURAZIONI**

Fermo restando quanto regolato dal precedente art. 12) **VINCOLO DI SOLIDARIETA'** è inteso che in caso di coesistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio la presente garanzia è valida esclusivamente a completamento od in eccesso a quanto già assicurato con altra assicurazione e pertanto solo in sub-ordine sarà operativa sulla base di quanto previsto dall'art. 1910 del C.C. (assicurazione presso diversi Assicuratori).

- **Art. 13 – ATTIVITA' ASSICURATIVA**

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione, si intende compresa l'attività assicurativa svolta dal personale/dipendente degli "Istituti di Credito e altri" in conformità al nuovo testo sulle assicurazioni di cui D. Lgs 209/2005, regolamento n. 5 del 16.10.2006 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

Tale estensione è efficace nei confronti del personale/dipendente che sia in regola con la formazione/aggiornamento professionale prevista da leggi e regolamenti.

Quanto previsto dall'Art. 7 lettera d) delle esclusioni, che si intende confermato, deve intendersi esclusivamente riferito a contratti assicurativi a contraenza e/o che riguardino coperture assicurative a favore dell'Istituto di Credito, Enti e Aziende Assimilabili e/o Casse interne e/o esterne (di assistenza o previdenza).

L'Assicurazione non opera comunque in tutti i casi di ritardi nel pagamento dei premi assicurativi.

- **Art. 14 PRIVACY**

Copertura per danni derivanti dalla violazione normativa Privacy per un massimale per sinistro/anno di euro 150.000,00

# Polizza Ammanchi di Cassa

---

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti a negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione" riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, denunciati all'Impresa entro 30 giorni dall'evento e che comportino a carico dell'Assicurato l'obbligo del rimborso ai sensi del "C.C.N.L. di Lavoro" vigente per i settori di appartenenza degli Assicurati e loro successive modifiche.

Copertura del Servizio Bancomat, Bancomat evoluti, casse assistite, cassa virtuale in remoto, ecc.

## **MASSIMALI, PREMIO LORDO ANNUO E FRANCHIGIE**

### **FORMA A "SINGOLE OPZIONI"**

Quindi con forma ad adesione a carico del singolo iscritto Cassiere e/o Ufficiale di riscossione: i premi sono come da relativa tabella di adesione

E' inteso che in caso di modifica del C.C.N.L., durante il periodo di assicurazione, che comporti la cessazione del cosiddetto "rischio cassa", lo specifico premio pagato non verrà rimborsato e le successive rate di premio non saranno dovute all'Impresa

# Polizza RC CAPOFAMIGLIA

---

## DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intendono:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Società: l'impresa assicuratrice;
- per Premio: la somma dovuta alla Società;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 ASSICURATI

L'assicurazione è operante per gli Iscritti/Associati anche Pensionati/Esodati alla F.A.B.I (i dipendenti anche se temporanei e/o interinali). e i componenti dei loro nuclei familiari risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", nonché per la responsabilità su di loro gravanti per i fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti. Sono altresì assicurati i figli conviventi e/o residenti con il coniuge non bancario, risultanti dallo stato di famiglia di quest'ultimo, se separato e/o non più convivente con il coniuge bancario già assicurato con la presente polizza.

### Art. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale concordato ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, comprendendo i danni derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze;
- b) da apparecchi elettrodomestici in genere di proprietà o in uso;
- c) dallo scoppio del tubo catodico del televisore;
- d) dalla caduta di antenne o parabole radiotelevisive non centralizzate installate sul tetto o sul balcone dell'abitazione;
- e) da intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- f) da esercizio di sports di pratica comune, esclusa la partecipazione a gare e tornei, se non di natura interaziendale e/o ricreativa;
- g) dall'esercizio di tutte le attività del tempo libero **(ivi comprese le previsioni dell' art. 30 Decreto Lgs n. 40/2021)**;
- h) da giocattoli anche a motore e biciclette;
- i) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati (D.P.R. 31.05.1974 n. 416) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
- j) dalla messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della R.C. obbligatoria veicoli per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
- k) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o vela di lunghezza non superiore a metri 6,50 comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- l) ai collaboratori domestici per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atti colposi dell'Assicurato;
- m) alle baby-sitter in occasione dell'espletamento delle loro mansioni;
- n) ai capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di valori, gioielli e denaro, con il massimo di € 1.000,00 per sinistro;
- o) dalla proprietà, possesso ed uso di animali domestici **(ivi comprese le previsioni di cui al csd. "Decreto Sirchia")**, compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, in temporanea consegna e/o custodia di animali stessi;
- p) danni da spargimento d'acqua in genere;
- q) **Danni provocati da bicicletta elettrica e monopattino (per quest'ultimo massimale ridotto a 150.000 euro).**

### **Art. 3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industrie, commerci ed arti, fatta eccezione di quelle dipendenti da collaborazione domestica;
- b) causati con dolo dell'Assicurato o dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- c) derivanti da proprietà, possesso, uso o guida di veicoli ed imbarcazioni a motore, aeromobili ed apparecchi per il volo, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera j) e k);
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'art. 2) lettera n);
- e) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sports aerei in genere;
- f) da furto, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera n);
- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) derivanti dalla proprietà di fabbricati in genere ad eccezione di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 2 che precede;
- j) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- k) da incendio esplosione o scoppio;
- l) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di armi nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- m) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale
- n) derivanti direttamente o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente amianto in qualunque forma o misura.

### **Art. 4 DOVE ASSICURA**

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nei limiti territoriali del Mondo intero.

### **Art. 5 MASSIMALE ASSICURATO**

La Società risarcisce la somma, sino alla concorrenza di € 500.000,00 che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a Terzi, per morte, lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

### **Art. 6 IDENTIFICAZIONE PERSONE ASSICURATE**

Per l'identificazione delle persone assicurate la Società farà riferimento unicamente alla SCHEDA DI ADESIONE 2024 sottoscritta dal Contraente.

### **Art. 7 DENUNCIA DI SINISTRO**

L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro al Broker di competenza entro 20 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

### **Art. 8 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"**

Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, altri componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello stato di famiglia nonché altri parenti od affini se conviventi.

### **Art. 9 SECONDO RISCHIO/DIFFERENZA DI CONDIZIONI**

In caso di coesistenza di altre assicurazioni i massimali di garanzia previsti dalla presente polizza opereranno:

- 1) in secondo rischio per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base alle altre assicurazioni;
- 2) in primo rischio per le garanzie e/o coperture assicurative non coperte dalle altre assicurazioni.



**Art. 10 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

Si conviene che anche in caso di tacitazione delle parti lese in sede penale, la Società assisterà l'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione stessa.

Nel caso in cui la tacitazione avvenga durante la fase istruttoria e vi sia rinvio a giudizio dell'imputato, l'assistenza legale verrà anche fornita sino ad esaurimento del primo grado di giudizio.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giudizio penale.

**Art. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'**

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7) DENUNCIA DI SINISTRO tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata o mezzo fax a AON SPA o alla Direzione della Società.

**Art. 12 ULTERIORE ESTENSIONE AD ASSICURATI**

Si precisa che si intendono assicurati i figli conviventi e/o residenti con il coniuge non bancario, risultanti dallo stato di famiglia di quest'ultimo, se separato e/o non più convivente con il coniuge bancario già assicurato con la presente polizza.